

N. 03366/2023 REG.PROV.CAU.

N. 09325/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2023, proposto da Palabingo S.r.l., Cirsa Retail S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto “articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”;

- nonchè degli atti a essa presupposti connessi e/o consequenziali, fra i quali l'avviso pubblicato il 4 maggio 2023 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Bingo, nell'area personale dei medesimi concessionari avente a oggetto: 'Proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala';

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle società ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e della posizione legittimante delle società ricorrenti, quali soggetti già incisi dalla richiesta di pagamento del canone di «proroga tecnica» nel termine del 15 luglio prossimo, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l'oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale (possibilità di escussione della garanzia fideiussoria sino al 31 dicembre dell'anno in corso);

- si può senz'altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, gli effetti del materiale superamento del termine imposto per il pagamento

della prima rata, tenendo presente, nel caso di specie, la possibile scadenza delle stesse garanzie già prestate;

- pertanto, sorge l'esigenza di disporre il seguente onere e/o condizione a carico delle parti istanti che, nelle more, dovranno provvedere a rinnovare le già citate garanzie - per tutto il 2023 - entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del documento formale di rinnovo;

- tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta, sempre rispettando l'onere sopra descritto, con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 19 luglio 2023, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 luglio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 giugno 2023.

Il Presidente
Francesco Riccio